



PROCURA GENERALE
presso la Corte di Cassazione

UDIENZA PUBBLICA DEL 15 SETTEMBRE 2020

SEZIONI UNITE CIVILI

Presidente: Antonio MANNA

Relatore: Alberto GIUSTI

N. 33918/2019 Reg. gen.

N. 8 ruolo di udienza pubblica

CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO

AL SIGNOR PRIMO PRESIDENTE
CORTE DI CASSAZIONE
SEDE

Il Pubblico Ministero, in persona del sottoscritto Sostituto Procuratore Generale, vista la fissazione di udienza pubblica davanti a Codeste Sezioni Unite, per la data sopra indicata, stante la complessità del procedimento in epigrafe e la difficoltà di concludere in forma esclusivamente orale, anche allo scopo di ridurre i tempi della pubblica udienza così espone per iscritto le proprie motivate conclusioni.

Con il motivo di ricorso I) XXX lamenta violazione degli artt. 61 e 65, l. 31.12.2012, n. 247, dell'art. 33, reg. Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.) 21.2.2014, n. 2, e dell'art. 50, r.d. 27.11.1933, n. 1578, per avere il C.N.F. ritenuto inammissibile, per tardività, il ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di YYY, in quanto depositato oltre il termine di venti giorni dalla data della notifica di tale provvedimento. Termine previsto dall'art. 50, r.d. 1578/1933, applicabile *ratione temporis*. Secondo il ricorrente, invece, la disposizione transitoria, di cui all'art. 65, l. 247/2012, comportava che, alla data di proposizione del ricorso al C.N.F. (15.4.2015), essendo il Regolamento 2/2014 entrato in vigore l'1.1.2015, si dovesse applicare il termine di trenta giorni di cui all'art. 61, comma 1, l. 247/2012.

Il Pubblico Ministero osserva che l'art. 65, comma 1, citato, prevede che *Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.*

Il Regolamento concernente il procedimento disciplinare forense (n. 2/2014¹) emesso dal C.N.F. - *ex* art. 50, u.c., l. 247/2012 – è entrato in vigore l'1.1.2015, giusta l'art. 39 del medesimo Regolamento. La norma transitoria sopra ricordata differisce al momento dell'entrata in vigore dei Regolamenti – diversi dal Codice Deontologico Forense (approvato con Regolamento C.N.F. n. 1 del 31.1.2014, entrato in vigore il 15.12.2014), per il quale provvede il successivo comma 5 – l'applicabilità delle nuove disposizioni. Fra queste ricadono senza dubbio quelle processuali, soggette al principio *tempus*

¹ Modificato il 24.3.2017, a far data dal 7.5.2017.

*regit actum*². In sostanza, per individuare la disciplina cui è soggetto un atto, bisogna osservare la disposizione processuale in quel momento vigente.

Nel caso di specie il provvedimento impugnato venne notificato a XXX in data 3.3.2015, quando già era in vigore il Regolamento 2/2014. Pertanto, era applicabile il termine previsto dall'art. 61, comma 1, l. 247/2012 e non più quello previsto dall'art. 50, r.d. 1578/1933³.

A nulla rileva che il giudice *a quo* previsto dalla l. 247/2012 sia diverso da quello previsto dal r.d. 1578/1933, sotto il cui impero iniziò il procedimento disciplinare e da cui fu governato sino al momento della decisione impugnata. L'individuazione del termine per impugnare, infatti, dipende non dall'organo da cui proviene la decisione impugnanda, ma solo dalla legge vigente al momento in cui tale decisione venne emessa e che tale termine stabilisce⁴.

Risulta assorbito il motivo II) di ricorso.

La cassazione della sentenza impugnata comporta l'assorbimento della richiesta di sospensione dell'esecutorietà della decisione, *ex art. 34, comma 2, reg. 2/2014*, secondo il quale *Gli effetti delle sospensioni e delle radiazioni decorrono dalla scadenza del termine previsto per la impugnazione della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, se non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza del Consiglio nazionale forense che decide sull'impugnazione*⁵. E ciò perché, cassando la sentenza, si determina la caducazione del presupposto al quale è ancorata la produzione degli effetti della sospensione.

Per tutto quanto sopra esposto

IL PUBBLICO MINISTERO

chiede l'accoglimento del motivo I) di ricorso, assorbito il II), e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Roma, 4 settembre 2020

Il Sostituto Procuratore Generale
Alberto CARDINO

² Cass. Sez. un., 32360/2018.

³ Cass. Sez. un., 31026/2019; 22714/2019.

⁴ Cass. Sez. un., 19230/2019. In particolare, in motivazione, § 2.

⁵ Cass. Sez. un., 19230/2019. In particolare, in motivazione, § 4.1.